

REGOLAMENTO (CE) N. 748/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2008

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91

(versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione, del 3 giugno 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 ⁽²⁾, ha subito diverse e sostanziali modificazioni ⁽³⁾. Esso deve ora essere nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.
- (2) Per i pezzi congelati della specie bovina di cui al codice NC 0206 29 91 la Comunità si è impegnata, in virtù del calendario CXL, ad aprire un contingente tariffario di un volume annuale di 1 500 tonnellate; è necessario aprire tale contingente a titolo pluriennale per periodi di dodici mesi decorrenti dal 1° luglio e adottare le relative modalità di applicazione.
- (3) Il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione ⁽⁴⁾ ha stabilito le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fisazione anticipata per i prodotti agricoli. Il regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione ⁽⁵⁾ ha stabilito le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽⁶⁾, si applica ai titoli di importazione per i periodi contingenti decorrenti dal 1° gennaio 2007.
- (5) Per una efficiente gestione delle importazioni di carni originarie e provenienti dall'Argentina, tale paese deve rilasciare certificati di autenticità per garantire l'origine dei prodotti; è necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità di impiego.
- (6) Il certificato di autenticità deve essere rilasciato da un organismo competente situato in Argentina; l'organismo emittente deve offrire tutte le garanzie necessarie per il buon funzionamento del regime.
- (7) Per garantire una corretta gestione delle importazioni dei pezzi detti «hampes» congelati originari e provenienti dall'Argentina, è opportuno disporre, se del caso, che il rilascio dei titoli d'importazione sia subordinato ad una verifica, segnatamente per quanto riguarda le indicazioni riportate sui certificati di autenticità.
- (8) Per gli altri paesi è opportuno gestire il contingente soltanto sulla base dei titoli di importazione comunitari, pur derogando, per taluni aspetti specifici, alle disposizioni vigenti in materia.
- (9) È opportuno disporre che gli Stati membri trasmettano alcune informazioni sulle importazioni di cui trattasi.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Un contingente tariffario d'importazione comunitario di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 è aperto ogni anno per un volume annuale di 1 500 tonnellate per periodi dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo, di seguito il «periodo contingente».

Il contingente reca il numero d'ordine 09.4020.

2. Per il contingente di cui al paragrafo 1, il dazio doganale comune ad valorem è fissato al 4 %.

⁽¹⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 144 del 4.6.1997, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 962/2007 (GU L 213 del 15.8.2007, pag. 6).

⁽³⁾ Cfr. allegato VII.

⁽⁴⁾ GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 514/2008 (GU L 150 del 10.6.2008, pag. 7).

⁽⁵⁾ GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 514/2008.

⁽⁶⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).